ROMA

Protocollo RC n. 35696/2019

Deliberazione n. 72

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2020

VERBALE N. 35

Seduta Pubblica del 28 maggio 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 28 del mese di maggio, alle ore 14,03 nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 25 marzo 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Piccolo

Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola Giovanni.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Meloni Giorgia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Politi Maurizio e Zotta Teresa Maria.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione per appello nominale, effettuata dal Vice Segretario Generale Vicario, la 1ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

1ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Diario, Chiossi e Montella

Integrazione e modifica della deliberazione A.C. n. 11/2018 - Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale – Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione di aree sportive denominate "Bocciodromi" di proprietà di Roma Capitale in consegna ai Municipi capitolini.

Premesso che l'Amministrazione capitolina è proprietaria di aree e fabbricati a vocazione sportiva, che rientrano nel proprio patrimonio indisponibile; Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai diversamente abili e agli anziani;

tale attività viene svolta anche per mezzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, dove la funzione di indirizzo e regolatrice dell'Ente Locale viene sviluppata nel rapporto concessorio con l'associazionismo sportivo ed il privato;

il mondo dello sport a Roma rappresenta un servizio alla collettività che coinvolge oltre 700 mila utenti tra impianti comunali e municipali, ed oltre 10 mila unità in termini di occupazione (tra tecnici ed operatori);

lo sport riveste cinque funzioni principali:
1. una funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età;
2. una funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata;
3. una funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso

di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;

4. una funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace;
5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.

Rilevato che l'ente ad Ordinamento Speciale Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione territoriale e di popolazione, ed uno dei maggiori Comuni a livello europeo, peraltro, dotato di impianti sportivi classificati secondo la cat. A-B-C; l'Amministrazione, promuovendo l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio comunale, ne incentiva l'attuazione nell'ambito dell'impiantistica sportiva pubblica, secondo le Direttive europee e le indicazioni delle normative nazionali;

con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 Prot. RC n. 34353/17 ha approvato il nuovo "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale" integrato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30 del 2 aprile 2019 Protocollo RC n. 38248/18;

l'art.4 del predetto Regolamento contiene la classificazione degli impianti sportivi con lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa;

da un'indagine conoscitiva è emerso che sul territorio dei 15 Municipi capitolini sono dislocate circa 39 strutture sportive riconducibili alla denominazione di "circoli bocciofili" di proprietà di Roma Capitale;

al fine di prevenire processi di degrado socio-ambientale e di potenziale e/o persistente estraneazione ed emarginazione sociale tra le diverse fasce d'età, in virtù della forte valenza socio-ricreativa di questo sport dalle antiche origini popolari, che si presta agevolmente ad essere praticato in maniera oggettivamente trasversale sia da atleti normodotati che diversamente abili, da soggetti giovani e meno giovani, da uomini e donne, è esplicita intenzione di codesta amministrazione recuperare e potenziare ogni spazio di aggregazione sociale e sportiva anche di modesta entità;

che per tali ragioni si ritiene necessario apportare un'integrazione all'art. 4 della deliberazione A.C. n. 11/2018 costituendo la "Classe D" > Impianti sportivi "bocciodromi", attribuendone alle strutture Municipali, sia la competenza amministrativa che le procedure di affidamento, in conformità alle linee di indirizzo approvate in allegato alla presente deliberazione.

Per quanto in premessa si rende necessario stilare la definizione di impianto sportivo bocciodromo afferente alla costituenda "Classe D", basso impatto-basso rientro economico-alto perseguimento finalità sociosportive, dove per bocciodromo si intende la struttura impiantistico-sportiva costituita da piste idonee alla pratica del gioco delle bocce, sia a livello amatoriale che agonistico, mentre per "circolo bocciofilo" si intende un gruppo di persone costituite in associazione sportiva federata F.I.B. o meno, avente

come interesse comune la pratica sportiva dilettantistica e agonistica, con sede in un impianto comunale/municipale;

censire in maniera dettagliata le strutture denominate "impianti sportivi bocciodromi" insistenti sul territorio di Roma Capitale e non rientranti nelle strutture denominate Centri Sociali anziani;

predisporre linee di indirizzo per la concessione e la gestione delle suddette strutture alle associazioni che ne faranno richiesta.

Tenuto conto che il bene "impianto sportivo" rientra nei beni di proprietà dei Comuni destinato ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione;

la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta ovvero mediante l'affidamento a terzi individuati in esito ad una procedura selettiva;

per l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale è possibile ricorrere a due configurazioni giuridiche ovvero la concessione di servizi (ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. vv del D.Lgs. n. 50/2016) per strutture a rilevanza economica e l'appalto di servizi (lett. ii del medesimo articolo), come confermato anche dal parere dell'Avvocatura Capitolina RF/84533/2017.

Visto il parere reso in data 13 dicembre 2019 con nota prot. EA/14486 dal dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Roberto Ziantoni, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) in ordine alla proposta indicata in oggetto;

Dato atto che la proposta, in data 19 dicembre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi I e III non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi IX e XV non hanno adottato alcun provvedimento;

che i Consigli dei Municipi II, IV, V, VI, VII, X, XIII e XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere favorevole presentando al contempo n. 2 Ordini del Giorno;

che il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Si esprime apprezzamento per la volontà di affrontare il tema della gestione dei "Bocciodromi" che rivestono un'importante funzione sociale.
Si osserva tuttavia che:

1. Esistono molti bocciodromi che presentano irregolarità funzionali;

2 Più volte questo municipio ha chiesto di convocare un tavolo interfunzionale, a livello cittadino, per affrontare tali problematiche. Tale richiesta è rimasta a tutt'oggi inevasa.
3 La PD in esame, delegando agli uffici municipali la gestione amministrativa, affronta il problema solo dal punto di vista amministrativo senza indicare come mettere a norma gli impianti e allo stesso tempo, scarica sui soli Municipi l'onere di risolvere tali complesse problematiche;
4 Il provvedimento non definisce i criteri di finanziamento e le risorse da utilizzare per l'eventuale messa a norma, l'affidamento e la gestione degli impianti, che per la loro peculiarità non possono essere paragonati, tout – court, agli impianti sportivi.

che, con note prot. RC/2299 del 24 gennaio 2020, prot. RC/3151 del 31 gennaio 2020 e prot. RC/5244 del 18 febbraio 2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente X;

che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visti
il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici";
il D.Lgs. l2 aprile 2006, n. 163;
il T.U.E.L.;
i pareri ANAC;
le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 380/2001, "Testo Unico in materia edilizia";
la legge Regione Lazio n. 15/2008, "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia";
lo Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/1998.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Roberto Ziantoni, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018:

Articolo 4 - Classificazione degli impianti sportivi

- comma 2 dopo la "Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale." viene aggiunto il seguente punto: "Classe D > Impianti sportivi bocciodromi."

- dopo il comma 5 inserire il seguente comma: Gli impianti ricadenti nella Classe D bocciodromi presentano i seguenti requisiti:
  • Monofunzionale.
  • Struttura impiantistico-sportiva costituita da piste idonee alla pratica del gioco delle Bocce amatoriale e/o agonistica con bacino di utenza municipale.

  Restano esclusi dall'ambito del presente Regolamento le strutture ricadenti nei Centri Sociali Anziani (C.S.A.)

- dopo il comma 7 inserire il seguente comma: "Del pari la competenza amministrativa per gli impianti di Classe D è attribuita ai Municipi. La modalità di programmazione, affidamento, gestione ed organizzazione di tali aree sportive sono appositamente disciplinate dalle linee di indirizzo approvate in allegato al presente Regolamento.

2. Di approvare, in allegato al presente atto, le "Linee di indirizzo per la concessione e gestione di aree sportive denominate "Bocciodromi" di proprietà di Roma Capitale in consegna ai Municipi capitolini".

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DI AREE SPORTIVE DENOMINATE "BOCCIODROMI" DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE IN CONSEGNA AI MUNICIPI CAPITOLINI.

Articolo 1
Oggetto

1. Le presenti linee di indirizzo hanno ad oggetto la programmazione, l'affidamento, la gestione e l'organizzazione degli Impianti sportivi bocciodromo di cui all'art. 4 Classe D della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2
Programmazione

1. Al fine dell'attuazione delle presenti linee di indirizzo e dell'emanazione degli avvisi pubblici - nei successivi sei mesi dall'approvazione del presente atto - per l'affidamento in gestione dei Centri bocciodromi, gli Uffici competenti dei Municipi provvedono - entro due mesi dall'entrata in vigore del presente atto - ad effettuare un censimento puntuale degli impianti bocciodromi che insistono sul territorio comunale, come definiti dall'art. 1.

Articolo 3
Procedura di Affidamento

1. Sulla base del censimento di cui al precedente art. 2, il Dirigente del Municipio territorialmente competente provvede ad emanare l'avviso pubblico per l'affidamento degli impianti della Classe D "Bocciodromi", in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Nella predisposizione del bando per l'affidamento degli impianti, ciascun Municipio dovrà attenersi ad un'analisi allineata al rispetto della normativa vigente ed avallata da indicazioni fornite dall'ANAC e dalla giurisprudenza.

3. Le informazioni che debbono essere contenute nell'avviso pubblico, le modalità di pubblicazione del bando e di presentazione delle domande sono stabilite sulla base della normativa vigente in materia.

4. Particolare attenzione verrà rivolta alle categorie sociali più deboli che potranno fruire di gratuità nella frequenza delle attività degli Impianti Bocciodromi Municipali.

5. La durata minima dell'affidamento è fissata in anni 5 o come diversamente determinata nell'avviso pubblico.

6. La valutazione delle domande pervenute è effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nei bandi di gara, informati ai criteri generali posti dal successivo art. 6 delle presenti linee di indirizzo.

7. Nell'ottica di garantire la trasparenza delle procedure e la qualità delle attività sportive programmate, ogni Municipio di Roma Capitale continuerà l'opera di vigilanza posta in essere dagli Uffici al fine di verificare il rispetto degli obblighi.

8. Il rapporto contrattuale sarà formalmente definito mediante la sottoscrizione del disciplinare di affidamento, sulla base delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, conformemente alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 4
Canoni e Tariffe

1. In caso di affidamento in concessione, il canone viene fissato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concessioni di servizi. Il soggetto affidatario della concessione è tenuto al versamento in rate trimestrali del canone, da corrispondere entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre.

2. Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti si fa riferimento alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina.

Articolo 5
Soggetti Affidatari

1. Possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici come individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. In aggiunta al contenuto dell'art. 6 delle presenti linee guida è da considerare in misura premiale nei criteri di assegnazione dei punteggi previsti nei bandi pubblici per l'assegnazione in concessione delle strutture, la presenza di Associazioni e società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di legge consentite e compatibili con il vigente Codice dei Contratti Pubblici, ancorché no-profit, in grado di garantire la tracciabilità dei flussi economico-finanziari, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e/o dal Comitato Italiano Paraolimpico, purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83, del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sia in forma singola che in ATI con altri operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. I soggetti già affidatari, anche in forma associata, di impianti Bocciodromi, nonché i soggetti che si trovano in condizioni di insolvenza per mancato pagamento del canone di utilizzo di altre strutture sportive di Roma Capitale (compresi i Centri Sportivi Scolastici Municipali) non possono partecipare all'avviso pubblico.

Articolo 6
Criteri di valutazione

1. La valutazione delle domande pervenute è effettuata sulla base dei punteggi e dei sub-criteri declinati nei singoli avvisi di gara. La documentazione presentata dai soggetti partecipanti alle procedure di aggiudicazione dovrà fornire indicazioni relativamente a:
   - Esperienza maturata negli ultimi 3 anni nell'ambito delle attività che si intendono proporre negli Impianti Bocciodromi Municipali;
   - Rilevanza sociale e qualità tecnica del programma annuale, che dovrà indicare l'elenco delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno degli spazi per i quali si partecipa al bando ed il loro piano di utilizzo in termini di orari e giornate.
   - Iniziative ed azioni di promozione sportiva svolte negli ultimi 5 anni in collaborazione con il Municipio e/o comunque realizzate nel territorio di riferimento;
   - Correlazione tra le attività previste nel progetto e il territorio municipale, mostrando come il programma presentato si inserisca, per la sua progettualità nella programmazione e/o nei bisogni documentati del Municipio di riferimento;
   - Titoli ed esperienza degli operatori che saranno impiegati, maturata nell'ambito delle attività che si intendono proporre negli Impianti Bocciodromi Municipali;
   - Numero di tesserati per le F.I.B. nella stagione precedente, relativamente ai corsi che si intendono proporre;
   - Specializzazione degli operatori impiegati negli Impianti Bocciodromi Municipali finalizzata alla pratica sportiva rivolta ai cittadini disabili;
   - Presenza nel Registro delle Associazioni Sportive Municipali aventi sede legale sul territorio municipale o che operino in esso da almeno tre anni;
   - Ulteriori ed eventuali richieste stabilite sulla base delle direttive impartite dal Consiglio del Municipio al momento della programmazione, purché non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 7
Obblighi

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Associazioni sportive affidatarie dovranno produrre una relazione dettagliata e puntuale sull'attività svolta nel corso dell'anno, corredata dalle informazioni sul numero di iscritti, compresi utenti disabili e/o categorie svantaggiate, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. Le Associazioni affidatarie si assumono l'obbligo del controllo degli accessi, della gestione ordinaria, della cura, della pulizia e della manutenzione dell'impianto, del pagamento delle utenze così come determinato dai competenti uffici della Amministrazione.

3. Le stesse Associazioni hanno altresì l'obbligo di:
   a. garantire l'inclusione e l'inserimento sociale delle categorie svantaggiate;

b. applicare le esenzioni e le quote agevolate per gli utenti che l'Amministrazione Comunale indicherà e con le modalità previste nei vigenti regolamenti comunali;
c. assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni, stipulando apposita polizza, inviando copia all'Ufficio Municipale competente;
d. per i contratti di concessione, assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze, dirette ed indirette, ad essa connesse, esonerando l'Amministrazione Comunale;
e. sempre nel caso di affidamento in concessione, trasmettere tempestivamente - di norma via protocollo o posta elettronica certificata - le attestazioni di versamento del canone di concessione al competente ufficio del Municipio.

Articolo 8
Decadenza e revoca

1. Fermo quanto previsto dalla normativa, sono causa di decadenza:
   a. l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle della pratica del gioco delle bocce;
   b. la realizzazione di lavori non autorizzati e che non rientrino nella manutenzione ordinaria o in piccole opere di miglioria;
   c. la mancata sottoscrizione dell'assicurazione;
   d. la concessione o sub concessione in tutto o in parte degli spazi;
   e. per i contratti di concessione mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione;
   f. il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 o derivanti dal disciplinare.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Celli, De Priamo, De Vito, Fassina, Figliomeni, Grancio, Meloni e Onorato.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, Corsetti, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 72.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 9 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 giugno 2020.

Lì, 5 giugno 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti